SENT. 173/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	Presidente
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62404** del registro di segreteria, proposto da **A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s**., con sede legale in Bolzano, Via Bruno Buozzi n. 2/D, Partita I.V.A.: 01342860218, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Mirko Muraro, nato a Bolzano il 6 aprile 1966, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Osler -P.E.C.: alessandro.osler@pec.studiolegaleosler.it ;

contro

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige Südtirol - Sezione di Bolzano della Corte dei conti, in persona del Procuratore Regionale,

Procura Generale presso la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di Roma - in persona del Procuratore Generale;

e contro

Muraro Mirko, nato a Bolzano il 6 aprile 1966, residente in Laives, Codice Fiscale: MRR MRK 66D06 A952R, in proprio e già nella sua qualità di legale rappresentante della M & MD S.r.l.s., di legale rappresentante della A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. nonché di titolare dell'impresa individuale Garby di Muraro Mirko.

avverso

la sentenza **n. 8/2025** della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige Südtirol - Sede di Bolzano, pubblicata in data 3 giugno 2025 e notificata in data 12 giugno 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avvocato Alessandro Osler per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Vecchio Alfio.

FATTO

1. Con sentenza n. 8/2025, la Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige Südtirol - Sede di Bolzano, in accoglimento della domanda attorea, previa declaratoria di contumacia, ha condannato **Mirko MURARO** - in proprio e nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di legale rappresentante della società M&MD S.r.l.s (oggi cancellata dal registro delle imprese), titolare e firmatario dell'impresa individuale GARBY DI MURARO MIRKO (oggi cancellata dal registro delle imprese), di socio accomandatario e rappresentante legale dell'impresa A.I.M. DI MURARO MIRKO & Co. S.a.s. - e **A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s.**, in solido tra loro, al pagamento in favore della Provincia di

Bolzano della somma di € 892.150,00 oltre rivalutazione e interessi legali per il danno patrimoniale cagionato dall'indebita percezione di ingenti contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite delle società M&MD S.r.l.s., AIM di MURARO Mirko & Co. S.a.s., D.I. Garby di MURARO Mirko, tutte riconducibili a Mirko MURARO.

2. La procura regionale sosteneva in particolare che "*la responsabilità degli odierni convenuti si basa su una condotta dolosa, consistente nella cosciente e preordinata sistematica violazione della normativa vigente, finalizzata a lucrare indebitamente un vantaggio patrimoniale e comprovata dalla predisposizione e presentazione di documenti non corrispondenti alla realtà, confezionati ad hoc al fine di ottenere indebite erogazioni di contributi pubblici*".

3. La Sezione territoriale riteneva che, nel caso di specie, fossero presenti tutti gli elementi della contestata responsabilità amministrativo-contabile, con conseguente pieno accoglimento della domanda attorea a carico dei soggetti convenuti e in solido tra loro, in ragione del fatto che "*Le indagini svolte hanno evidenziato che i documenti allegati a giustificazione delle domande di contribuzione, presentate da MURARO per conto delle persone giuridiche di cui era titolare, venivano predisposte in modo tale da indurre in errore l'ente provinciale. L'odierno convenuto, infatti, produceva agli uffici preposti documentazione artefatta, in particolare faceva apparire come effettivamente erogate le prestazioni indicate in fattura da parte di ignari fornitori e come pagate dette prestazioni da parte delle proprie imprese. Situazioni del tutto apparenti, ma non corrispondenti*

alla realtà".

4. La A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s., in persona dell'amministratore e legale rappresentante Mirko Muraro, con atto notificato in data 07.08.2025 e depositato in data 14.08.2025, interponeva appello avverso la sentenza per i seguenti motivi:

I. *Irrituale nonché erronea assunzione, con connessa violazione di legge, del sussistere nella fattispecie di un'obbligazione solidale passiva della A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. relativamente al dovere di restituzione di contributi pubblici indebitamente conseguiti da parte di Garby di Muraro Mirko (per euro 239.500,00) e di M&MD S.r.l.s. (per euro 625.750,00).* La difesa dell'appellante evidenziava come sulla base delle risultanze investigative emergeva il conseguimento indebito da parte di A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. di contributi pubblici per la minore somma di euro 26.900,00, con conseguente ascrizione a Muraro Mirko, quale legale rappresentante della predetta società al momento dell'inoltro della richiesta di beneficio, di responsabilità amministrativo contabile, a titolo di dolo e in solido con la società beneficiaria dell'erogazione. Sosteneva che tale impostazione potrebbe essere assunta a presupposto dell'emissione di un provvedimento di condanna alla restituzione di quanto effettivamente conseguito (euro 26.900,00) nei confronti della società (A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s.), ma non è ritualmente compatibile con il riconoscimento in capo alla società ricorrente in appello di un'obbligazione restitutoria relativamente a somme conseguite anche da soggetti terzi (Garby di Muraro Mirko e M&MD S.r.l.s.) e, quindi, con un'obbligazione solidale passiva posta in capo

alla A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. anche relativamente a importi ad essa non erogati e da essa mai ricevuti. Sosteneva che rispetto alle posizioni di Garby di Muraro Mirko e di M&MD S.r.l.s. e relativamente alle somme di cui tali soggetti erano indebitamente destinatari non potrebbe ravvisarsi alcuna responsabilità amministrativo-contabile della A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s., non emergendo alcuna ipotesi di concorso della società A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. nella condotta assunta come illecita del suo legale rappresentante funzionale a far conseguire indebitamente a Garby di Muraro Mirko e/o a M&MD S.r.l.s. contributi pubblici, trattandosi di contributi pubblici indebitamente percepiti da parte di Garby di Muraro Mirko e di M&MD S.r.l.s., dei quali la ricorrente in appello non risulta avere in alcun modo beneficiato. Affermava che con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale di Bolzano avrebbe dato luogo ad un'indebita, irrituale ed automatica estensione nei confronti della società ricorrente in appello di obbligazioni restitutorie di competenza esclusiva di Garby di Muraro Mirko e di M&MD S.r.l.s., nonché del loro titolare ovvero legale rappresentante Muraro Mirko, in ragione della riconosciuta responsabilità amministrativo-contabile di quest'ultimo per danno erariale conseguente a dolo.

II. *Omesso riconoscimento di un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva (parziale) rispetto alla domanda così come proposta da parte dell'attrice in primo grado.* La difesa dell'appellante sosteneva che la contumacia dichiarata nel giudizio di primo grado con riferimento alla A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. non preclude a quest'ultima, in quanto

condannata in solido a corrispondere somme percepite indebitamente da altri soggetti, la facoltà di eccepire nel giudizio di appello la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 865.250,00, in quanto totalmente estranea ai rapporti giuridici intercorrenti tra Muraro Mirko e le altre due società convenute in giudizio (Garby di Muraro Mirko e di M&MD S.r.l.s.). In assenza di un rapporto giuridico unico dal quale possa derivare un obbligo restitutorio in capo alla società appellante, difetterebbe il presupposto per il riconoscimento di una responsabilità solidale.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento del gravame, di annullare la condanna di A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s., al pagamento, in solido con Muraro Mirko della somma di complessivi Euro 892.150,00, oltre rivalutazione ed interessi, limitando la condanna della nominata società alla minore somma di complessivi euro 26.900,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di restituzione dei due contributi pubblici da essa conseguiti in data 28 dicembre 2021 (per euro 24.400,00) e in data 12 maggio 2021 (per euro 2.500,00); con favore di spese e competenze del presente giudizio.

5. La Procura generale, con memoria conclusionale depositata in data 24 luglio 2026 replicava ai motivi di gravame dell'appellante facendone risaltare l'infondatezza.

Sosteneva che il ragionamento dell'appellante è viziato perché dissociato da una parte degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie, non tenendo in considerazione la concorrenza delle

condotte e l'unicità del disegno predatorio che ha caratterizzato le diverse responsabilità riconosciute produttive di danno in primo grado. Evidenziava, al riguardo, che la società A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. non ha agito da sola, ma ha potuto beneficiare (illecitamente) dei fondi pubblici perché inserita in un meccanismo fraudolento fatto di diverse ramificazioni, personali e societarie, attraverso le quali il Muraro Mirko è riuscito a massimizzare l'acquisizione dei finanziamenti pubblici provinciali: infatti, anche se le procedure di assegnazione dei fondi presso la Provincia sono state formalmente "distinte", le condotte illecite sono risultate omologhe, reiterate e coordinate dalla medesima persona fisica, con l'adozione di un *modus operandi* fraudolento identico per le due società e per la ditta individuale a lui riferibili, in un programma complessivo unico, portato avanti attraverso l'emissione di fatture false e la contraffazione di estratti del conto corrente presentati in fase di rendicontazione (con modifica di intestatario del rapporto e falsificazione dei movimenti bancari). Sottolineava che il dolo erariale di una società si accerta esaminando la condotta e l'elemento soggettivo della persona fisica (ad esempio, il legale rappresentante o l'amministratore di fatto) che ha agito per l'ente, in ragione della sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e la società medesima, con riferibilità a quest'ultima dell'atteggiamento psichico dell'amministratore, laddove questi agisce, come nel caso in esame, non in proprio, ma in nome della società, nell'interesse della stessa ed esplicando il proprio ruolo sociale. Affermava che quando Muraro

Mirko ha agito per conto della A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s., inserendola nella procedura volta a percepire illegittimamente i fondi pubblici, ha speso il nome della stessa attribuendole anche il proprio atteggiamento psichico. In tali casi è pacifico in giurisprudenza che esiste solidarietà tra l'amministratore e la società in virtù del principio di immedesimazione organica. Affermava inoltre che, nel caso di specie, poiché non sussistono dubbi che il Muraro abbia operato in un unico disegno, ponendo in essere con le proprie società le diverse procedure tutte tese a incassare illegittimamente i fondi della Provincia di Bolzano, il dolo e l'unicità del programma criminoso rilevano sia per costui che per la società appellante, anche in considerazione della pacifica estensione dell'atteggiamento psichico del primo alla seconda. Sosteneva che la A.I.M. ha beneficiato dell'unicità di azione con l'altra società e con la ditta individuale del Muraro, nell'ambito del complesso meccanismo di frode, che ha consentito di ottenere l'importo assolutamente cospicuo oggetto di contestazione e che, in detto contesto, non vengono in rilievo le somme incassate direttamente solo dall' A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. bensì la complessiva somma di euro 891.150, che ha rappresentato il movente (e al contempo il fine) determinante per la realizzazione delle condotte illecite produttive del danno.

Chiedeva, pertanto, la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.

6. Con memoria in data 27 luglio 2026 la difesa dell'appellante insisteva per l'accoglimento del gravame, evidenziando che la predetta

società non forniva alcun contributo causale all'indebita percezione di euro 625.750,00 da parte di M & MD S.r.l.s. e di euro 239.500,00 da parte dell'impresa individuale Garby di Muraro Mirko, sottolineando che nell'impostazione accusatoria della Procura Regionale venivano descritte minuziosamente le falsificazioni assunte come operate, in momenti temporali differenti, al fine di consentire l'indebita percezione di diversi contributi pubblici da parte dei diversi soggetti, mantenendo tuttavia le tre fattispecie sempre fra loro distinte e non deducendo, né offrendo alcuna dimostrazione, del fatto che la A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. avrebbe concorso nella predisposizione della documentazione relativa ai contributi richiesti ed ottenuti da parte di M & MD S.r.l.s. e da parte dell'impresa individuale Garby di Muraro Mirko, ovvero non individuando quale contributo causale, materiale o morale, detto soggetto avrebbe apportato alla percezione delle erogazioni economiche conseguite indebitamente da parte degli altri soggetti (e rappresentanti distinti danni erariali).

7. Alla odierna pubblica udienza, la difesa dell'appellante e il rappresentante della Procura generale hanno ribadito le rispettive argomentazioni, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Con l'odierno gravame l'appellante contesta la condanna della società A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s., in solido con Muraro Mirko, alla restituzione di somme complessivamente ammontanti ad euro 865.250,00 (pari alla somma di euro 625.750,00, percepiti da M & MD S.r.l.s. e di euro 239.500,00, percepiti dall'impresa individuale Garby di

Muraro Mirko), mai introitate dalla società, e chiede di limitare la condanna alla minore somma di euro 26.900,00, da essa effettivamente ricevuta.

2. Con il primo motivo di appello la A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. censura specificatamente la sussistenza, nel caso all'esame, di una obbligazione solidale passiva relativamente al dovere di restituzione di contributi pubblici indebitamente conseguiti da parte di Garby di Muraro Mirko (per euro 239.500,00) e di M&MD S.r.l.s. (per euro 625.750,00), in quanto dalle risultanze investigative emergeva il conseguimento indebito da parte di A.I.M. di Muraro Mirko & Co S.a.s. di contributi pubblici esclusivamente per la minore somma di euro 26.900,00, ed in ragione del fatto che una società non potrebbe essere obbligata in solido alla restituzione di contributi pubblici indebitamente percepiti da soggetti persone giuridiche da essa distinti, sulla esclusiva base della circostanza che tutte dette persone giuridiche sono amministrate dal medesimo soggetto persona fisica.

Sul punto, nel corso dell'odierna udienza, la difesa dell'appellante ha rimarcato che la questione dell'immedesimazione organica deve essere mantenuta distinta dal concorso causale, in quanto l'immedesimazione organica fa sì che l'amministratore risponda in solido con la società per conto della quale ha agito dolosamente, ma non permette automaticamente di estendere la responsabilità di una persona giuridica alle condotte poste dal medesimo soggetto persona fisica quale organo di altra società, in assenza di un autonomo contributo causale di detta altra società, che, nel caso di specie, non è stato né

individuato, né dedotto, né dimostrato in atti. Ha evidenziato, inoltre, che la disciplina della responsabilità amministrativa distingue chiaramente il concorso nella causazione del fatto dannoso dal regime della solidarietà conseguente al dolo, che l'unicità del programma criminoso non implica automaticamente l'unicità del danno, in quanto le condotte autonome per determinare una responsabilità solidale devono risultare causalmente convergenti rispetto al medesimo evento dannoso, e che, nel caso in esame, si configura invece una pluralità di illeciti paralleli produttivi di pregiudizi patrimoniali distinti e autonomamente identificabili.

La Procura Generale ha, viceversa, sostenuto la sussistenza del concorso causale della A.I.M. quale diretta conseguenza dell'unicità del disegno fraudolento, che ha determinato un danno unico in capo alla Provincia, rappresentando che il signor Muraro ha utilizzato le due società e la ditta individuale come meri strumenti operativi a sé riconducibili, al fine di accedere reiteratamente ai medesimi fondi provinciali, tramite un frazionamento volto a massimizzare l'illecito profitto, con un *modus operandi* comune, caratterizzato dall'utilizzo di fatture false, dalla manipolazione degli estratti conto e dall'elusione della normativa di settore. Ha ravvisato, sotto il profilo eziologico e soggettivo, una trasversalità del concorso causale in forza del principio di immedesimazione organica, con la conseguenza che il dolo del Muraro e la sua intenzione di cumulare indebitamente i sostegni pubblici si trasferiscono direttamente agli enti per conto dei quali ha agito.

Il motivo di gravame è fondato.

3. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che l'azione della Procura erariale è scaturita da segnalazione di danno erariale, trasmessa in data 28 giugno 2024 dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bolzano della Guardia di Finanza, a carico di Mirko MURARO, in relazione all'indebita percezione di ingenti contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite delle società M&MD S.r.l.s., A.I.M. di Muraro Mirko & Co. S.a.s., D.I. Garby di Muraro Mirko. L'atto di citazione in giudizio ripercorre partitamente le condotte poste in essere dal signor Muraro in qualità di rappresentante legale della società M&MD S.r.l.s., di socio accomandatario e rappresentante dell'impresa A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. e di titolare e firmatario della ditta individuale GARBY di MURARO Mirko, ricostruendo, sulla scorta della segnalazione di danno della guardia di finanza, i contributi illecitamente percepiti dal Muraro per il tramite di ciascuna delle citate persone giuridiche; il danno complessivamente causato dalle condotte del MURARO Mirko alla Provincia autonoma di Bolzano è stato quantificato nell'ammontare di euro 892.150,00, dato dalla sommatoria dei danni causati per il tramite di ciascuna impresa.

4. Il giudice di prima istanza si è limitato ad affermare la sussistenza di tutti gli elementi della contestata responsabilità amministrativo-contabile, con conseguente pieno accoglimento, a carico dei soggetti convenuti e in solido tra gli stessi, della domanda attorea, per un complessivo ammontare di € 892.150,00, sul presupposto che si

trattasse di un danno unitario determinato dalle condotte causalmente convergenti di più soggetti, tutti responsabili di detto danno. Ha implicitamente ritenuto – senza motivare espressamente sul punto - che la fattispecie sottoposta al suo giudizio costituisse una ipotesi di concorso di persone nella causazione del danno erariale (art. 1 comma 1-*quater*, legge n. 20 del 1994), al quale, ai sensi del successivo comma 1-*quinquies*, applicare il regime della responsabilità solidale, in virtù della connotazione certamente dolosa delle condotte poste in essere, in luogo della regola generale della parziarietà della responsabilità.

5. Dall'esame degli atti di causa emerge che la condotta dolosa complessivamente attuata dal signor Muraro tramite le tre diverse persone giuridiche da lui rappresentate ha determinato, senza ombra di dubbio, un danno in capo alla Provincia, che costituisce diretta conseguenza di un disegno fraudolento unitario, posto in essere al fine di accedere reiteratamente ai medesimi fondi provinciali. Infatti, risulta pacifica in atti, e non contestata dall'appellante, la piena responsabilità del signor Muraro, in solido con le imprese da lui rappresentate, per il danno all'erario scaturito dalle condotte poste in essere in qualità di rappresentante di ciascuna di esse. Né appare in discussione la circostanza che l'elemento psicologico di una società si accerti esaminando la condotta e l'elemento soggettivo della persona fisica che ha agito per l'ente, in ragione della sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e la società medesima, con riferibilità a quest'ultima dell'atteggiamento psichico dell'amministratore, laddove questi agisce, non in proprio, ma in nome

della società, nell'interesse della stessa ed esplicando il proprio ruolo sociale. Nel caso all'esame, in altre parole, non è in contestazione né la piena responsabilità dolosa del signor Muraro, né l'esistenza di solidarietà tra l'amministratore e ciascuna società, in ragione della sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e le società in nome delle quali ha agito, con conseguente responsabilità dolosa di ciascun soggetto/persona giuridica per l'indebita percezione dei contributi pubblici rispettivamente ricevuti.

6. La questione oggetto del presente giudizio, infatti, si colloca a monte della configurabilità di una responsabilità solidale in ipotesi di concorso di persone nella causazione del danno erariale, investendo, piuttosto, la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dolose poste in essere dal signor Muraro in qualità di socio accomandatario e rappresentante dell'impresa A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. e il danno all'erario determinato dai contributi pubblici indebitamente conseguiti dal parte di Garby di Muraro Mirko (per euro 239.500,00) e da parte di M&MD S.r.l.s. (per euro 625.750,00) attraverso le condotte dolose poste in essere dal medesimo signor Muraro in qualità di loro legale rappresentante.

7. Innanzitutto, deve osservarsi che la Procura non ha fornito prova dell'esistenza di un danno unitario determinato dalle condotte causalmente convergenti di più soggetti. Né può dirsi che tale unitarietà del danno risulti altrimenti dagli atti di causa, non emergendo alcun elemento certo circa il coinvolgimento della A.I.M.

DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. nel danno all'erario determinato dall'indebito conseguimento di contributi pubblici da parte di Garby di Muraro Mirko e da parte di M&MD S.r.l.s. Se è pur vero che dagli atti di causa emerge che il Muraro ha utilizzato i vari soggetti giuridici quali strumenti per porre in essere una pluralità di illeciti analoghi, dal punto di vista del *modus operandi* e del soggetto leso, a vantaggio delle due società e della ditta individuale a lui riferibili, deve evidenziarsi che, come si è detto, nella segnalazione di danno, nei relativi allegati e nell'atto di citazione in primo grado vengono analizzate tre differenti vicende, relative ai tre distinti soggetti beneficiari, ognuno destinatario, in momenti differenti, di una specifica serie di contributi pubblici, la cui illecita percezione ha determinato a carico della Provincia autonoma specifici danni partitamente individuati per ciascuna persona giuridica coinvolta.

Deve osservarsi, inoltre, che la Procura territoriale non ha in alcun modo indicato quale sia stato il contributo causale che la A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. avrebbe fornito in concreto all'indebita percezione di euro 625.750,00 da parte di M & MD S.r.l.s. e di euro 239.500,00 da parte dell'impresa individuale Garby di Muraro Mirko.

8. In tale prospettiva, non può ritenersi che la Procura erariale abbia motivato adeguatamente la richiesta di condanna in solido, né dato prova della sussistenza di un concorso fraudolento, di una collusione tra le varie società e/o della distrazione di fondi conseguiti dalle altre due imprese a favore di A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s., o di qualsiasi altro indizio o elemento che possa consentire di configurare

una responsabilità solidale per sviamento del pubblico denaro, quale, ad esempio, emissione di fatture false, fittizie o "gonfiate" a favore della società beneficiaria del contributo pubblico per operazioni oggettivamente inesistenti, vendite fittizie per occultare il reale utilizzo del denaro, finti contratti di servizio, o transito dei fondi da una società all'altra, etc.

9. In assenza di prova circa la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dolosa di A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. ed il danno all'erario causato da Garby di Muraro Mirko e da M&MD S.r.l.s. e di un concorso di persone nella causazione di un danno erariale unitario, il primo motivo d'appello merita, pertanto, accoglimento.

10. Assorbito il secondo motivo di gravame.

11. Dall'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza gravata limitatamente alla posizione dell'odierno appellante, con conferma della condanna integrale a carico del signor Mirko MURARO, e condanna A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. al pagamento, in favore della Provincia di Bolzano, della somma di euro 26.900,00, oltre rivalutazione monetaria - a far data da ciascuna indebita erogazione (28 dicembre 2021, per euro 24.400,00 e 12 maggio 2021, per euro 2.500,00) - ed interessi.

12. In considerazione della confermata responsabilità erariale dell'appellante sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

SENT. 173/2026

disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. e per l'effetto, condanna la medesima A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. al pagamento in favore della Provincia di Bolzano della somma di euro 26.900,00, oltre rivalutazione ed interessi, come da motivazione. Restano ferme le altre determinazioni dell'impugnata sentenza di prime cure.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Lucia d'Ambrosio — Piergiorgio Della Ventura

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 27 OTT. 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco